

## **REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI**

**Approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 18 del 31/08/21**

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento definisce le modalità aziendali di recupero dei crediti derivanti da prestazioni a carattere sociale erogate a favore di utenti residenti nel territorio dell'Unione Reno Lavino Samoggia o in situazione di bisogno urgente e indifferibile a seguito di valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale di ASC InSieme (di seguito ASC).

Le tariffe/quote di contribuzione relative alla quota economica posta a carico dell'utente per i servizi e le prestazioni sociali sono deliberate dall'Unione Reno Lavino Samoggia per il tramite del Servizio Sociale Associato e su proposta tecnica di ASC.

Le principali tipologie di credito qui considerate sono:

- a. contribuzione in quota parte per prestazioni erogate quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consegna pasti, trasporto sociale, frequenza presso centri diurni, residenze disabili.

## **Articolo 2 - Prescrizione**

I crediti vantati da ASC si estinguono per prescrizione, ai sensi degli art. 2934 e ss del Codice Civile secondo le disposizioni ivi contenute nonché quelle previste da leggi speciali se ASC stessa non li esige dai soggetti debitori nelle forme e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al fine di interrompere la prescrizione il debitore deve essere costituito in mora, richiedendo il credito al soggetto tenuto al pagamento con raccomandata a/r o PEC, che dovrà indicare l'importo, la tipologia di prestazione /documento contabile, il termine di pagamento e le modalità per effettuare il versamento dovuto.

Il termine di prescrizione è il tempo previsto dalla legge entro il quale è necessario esercitare il diritto di credito. Il termine viene interrotto dalla richiesta di pagamento del credito e ricomincia a decorrere nuovamente ed interamente dal momento della sua interruzione.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente prevedendo un termine più breve, i diritti di credito si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni.

## **Articolo 3 – Ufficio competente al recupero del credito**

L'ufficio aziendale competente al recupero del credito di cui al presente regolamento è l'area amministrativa e contabile, su delega del Direttore di Asc.

## **Articolo 4 – Determinazione del credito**

Il credito sorge per ogni prestazione per la quale, a seguito di valutazione sociale ed economica, sia stata calcolata una contribuzione a carico dell'utente beneficiario della prestazione stessa.

ASC, al momento dell'avvio delle prestazioni, comunica all'utente l'ammontare della quota di contribuzione a suo carico e a seguito della sua erogazione provvede all'emissione del titolo di pagamento.

Si considerano, quale comunicazione ai fini del presente regolamento, anche i bollettini già inviati e non contestati da parte degli utenti.

## **Articolo 5 – Gestione del processo di recupero**

ASC, prima di procedere alla fase esecutiva, provvederà a sollecitare, come elemento di invito bonario, il credito maturato e non pagato dagli utenti. Di norma, questa attività di sollecito viene

effettuata una volta all'anno per i crediti maturati, scaduti e non pagati e non ancora avviati alla fase di recupero.

Qualora nei termini previsti dalla lettera di sollecito di cui al comma precedente l'utente non abbia provveduto al pagamento, l'Azienda procederà ad invitare ad adempiere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o strumenti analoghi che dimostrino l'effettivo ricevimento da parte dell'utente, al pagamento del credito maturato e non ancora pagato.

In caso di persistente inadempimento, l'Azienda procederà con il recupero coattivo a norma del disposto della L. 160/2019 art. 1, commi 784 e ss.

## **Articolo 6 – Rateizzazione dei crediti**

L'Azienda su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà come previsto dalla L. 160/2019 art. 1, comma 796:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

## **Articolo 7 – I crediti di esigua entità**

Esperito un tentativo di recupero bonario, ai sensi dell'art. 16 del vigente Contratto di Servizio tra l'Unione Reno Lavino Samoggia e Asc InSieme si intende che si procederà al recupero coattivo per importi superiori a euro 50 riferiti ad un anno. L'importo che definisce il credito di esigua entità è stato determinato per ragioni di economicità gestionale.

## **Articolo 8 – La dichiarazione di inesigibilità**

Si considerano inesigibili i seguenti crediti:

- crediti di esigua entità previsti all'articolo precedente;
- crediti nei confronti di soggetti irreperibili su dichiarazione dell'ultimo Comune di residenza e mancanza di atti e di qualsiasi altro utile recapito e/o riferimento, qualora non risultino soggetti coobbligati reperibili;
- crediti verso soggetti per i quali sia stata aperta una tutela, curatela o amministrazione di sostegno e per i quali venga fornita una dichiarazione di mancata capienza del debito rispetto al patrimonio posseduto dall'utente;
- crediti verso soggetti per i quali il Tribunale abbia emesso provvedimento finale della procedura di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012;
- impossibilità di recupero del credito per l'oggettiva situazione di indigenza patrimoniale sopravvenuta del debitore dichiarata dall'assistente sociale responsabile del caso;
- decesso del debitore, senza eredi e senza coobbligati.

La dichiarazione di inesigibilità è formalizzata dal Direttore di ASC o, su delega di questo, dall'ufficio amministrativo contabile, in presenza delle condizioni sopraelencate e sarà elemento giustificativo per lo stralcio del credito dal bilancio dell'Azienda.

## **Articolo 9 – Norme finali e transitorie**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale alla sezione Regolamenti e si applica anche ai crediti esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Gli adeguamenti alla normativa intervenuti successivamente all'adozione del presente Regolamento e le modifiche che si renderà necessario apportare al documento a causa di mutate esigenze organizzative aziendali verranno effettuate secondo le modalità previste per l'approvazione delle procedure aziendali.

E' demandata al Direttore di ASC l'adozione di procedure e istruzioni operative volte a regolare le fasi specifiche in cui si articolano i vari procedimenti di competenza e a definire la modulistica da adottare.

### Normativa di riferimento:

Art. 2934 e ss del Codice Civile "Estinzione dei diritti"

Legge 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"

Legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

Statuto Asc InSieme art. 13 lettera d) e h)